23503/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Oggetto: SANZIONE AMM.VA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino ELEFANTE - Presidente -

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -

R.G.N. 29286/03

Cron. 23503

Rep.

Ud. 28/09/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NUMANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, difeso dall'avvocato FRANCO FATICHENTI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ROMANO FRANCESCO, difeso da se stesso, ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che pure lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

2006

1621

avverso la sentenza n. 574/03 del Giudice di pace di ANCONA, depositata il 08/10/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/06 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato FATICHENTI Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ROMOLI Gianni, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il resto.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 19 aprile 2003 Francesco Romano proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Ancona avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Numana per violazione dell'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32, la quale prevedeva il divieto di sosta nell'intero territorio comunale di roulottes, caravan, camper, tende e simili e del parcheggio libero, in quanto il 9 agosto 2002 aveva lasciato in sosta, su area privata, il proprio autocaravan con apposizione di tendine paraluce.

Con sentenza in data 8 ottobre 2003 il Giudice di pace di Ancona accoglieva l'opposizione, ritenendo, in primo luogo, che dall'esame della ordinanza sindacale 23 aprile 2002 n. 32 era desumibile che la stessa era stata emessa ai sensi dell'art. 7 del codice della strada (limitazione della circolazione per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela dal patrimonio artistico, ambientale e naturale) e non ai sensi dell'art. 50, quarto comma, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (tutela della salute e dell'igiene pubblica), il che comportava la infondatezza della eccezione del Comune di Numana secondo la quale, ai sensi dell'art. 22 *bis* l. 24 novembre 1981 n. 689, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti Tribunale e non al Giudice di pace.

Ne conseguiva che la contravvenzione, ai sensi dell'art. 200 del codice della strada, non essendo indicato nel verbale alcun impedimento, avrebbe dovuto essere contestata immediatamente.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il Comune di Numana.

Resiste con controricorso Francesco Romano.

Il Comune di Numana ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Comune di Numana ribadisce la sua tesi secondo la quale l'ordinanza sindacale in data 23 aprile 2002 n. 32 trovava la sua fonte normativa non nell'art. 7 del codice della strada ma nell'art. 50, quarto comma, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il che comportava che l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 *bis* l. 24 novembre 1981 n. 689, avrebbe dovuto essere proposta davanti Tribunale e non al Giudice di pace.

Il motivo è fondato.

Dalla ordinanza in data 23 aprile 2002 n. 32, nonostante un improvvido richiamo nella epigrafe della stessa all'art. 7 del codice della strada, risulta che la stessa è stata emessa in base all'art. 54 del d.lgs. 267/200 per la tutela della salute e della pubblica igiene e ciò è confermato dalla entità delle sanzioni previste, le quali con corrispondono a quelle contemplate nell'art. 7 del codice della strada.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Ancona, competente per materia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, anche per le spese del giudizio di

cassazione.

Roma, 28 settembre 2006

Roberto Giuliano

Antonino Elefante

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Michele Taranto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 30 OTT. 2006
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Michele Taranto